

Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione n. 144/2014, “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”

Il Rettore, dopo aver richiamato la precedente comunicazione del 25 luglio 2014 sul punto in oggetto, chiarisce che la delibera n. 144 del 7 ottobre 2014, pubblicata in data 20 ottobre, definisce nuovamente l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni relative al D.Lgs. n. 33/2013 alle pubbliche amministrazioni (incluse le Università) e rimanda ad apposita successiva deliberazione la definizione dell'ambito di applicazione per gli enti di diritto privato controllati o partecipati da queste. In merito alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 14 del citato decreto, tra i componenti degli organi di indirizzo politico viene trattato anche in maniera esplicita il caso delle università statali, definendone con certezza l'ambito applicativo al Rettore e al Consiglio di Amministrazione, mentre rimane da definire, da parte di ciascuna amministrazione, con proprio atto motivato, l'eventuale esclusione del Senato Accademico in caso di ruolo consultivo. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, con delibera n. 261/15580 del 30/09/2013, aveva già deliberato in merito, individuando nel Rettore e nel Consiglio di Amministrazione l'esercizio del potere di indirizzo politico. In merito alla decorrenza degli obblighi di pubblicazione, si ricorda che essi sono vigenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento originario (20 aprile 2013) o comunque a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Programma triennale della trasparenza e non oltre il 180° giorno di entrata in vigore del decreto. Non vi sono invece novità in merito alla tipologia di dati da pubblicare, riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale degli interessati, nonché quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentano. La delibera in oggetto è efficace dalla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità (20 ottobre 2014) e l'Autorità stessa eserciterà, a far data dai 30 giorni successivi, i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Il Presidente dell'Autorità provvede inoltre a comunicare all'autorità amministrativa competente, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.L. n. 90/2014, la sanzione amministrativa da irrogare ai trasgressori. A tale riguardo nella seduta del 25 luglio u.s. è stata presentata al Consiglio la bozza di regolamento interno per la gestione della fase istruttoria e sanzionatoria, come previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013. Nella prossima seduta del Consiglio sarà pertanto necessario procedere alla deliberazione in ordine a tale regolamento, in assenza del quale le funzioni istruttorie sono automaticamente demandate al Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle sanzionatorie al Responsabile dell'ufficio disciplinare. Infine, nella delibera n. 144/2014 viene infine fatta menzione, a titolo esemplificativo, di componenti rappresentative di diversi interessi, quali gli studenti nel Senato Accademico, anch'essi soggetti alle suddette disposizioni (nel presupposto che l'Ateneo abbia individuato anche in quest'organo l'indirizzo politico). L'allegato n. 1 della delibera n. 144/2014 individua con precisione gli organi di amministrazione e gestione delle università statali, destinatari delle misure di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013; si tratta del Direttore Generale, dei Dirigenti amministrativi e dei Direttori di strutture didattiche, scientifiche e tecniche, per i quali si deve provvedere alla pubblicazione del curriculum vitae, dei compensi relativi al rapporto di lavoro, dei dati relativi ad incarichi o cariche ulteriori nonché allo svolgimento di attività professionale e relativi compensi. L'elemento di novità appare in questo caso l'individuazione dei Direttori di strutture didattiche, scientifiche e tecniche che può certamente tradursi nella figura dei Direttori di Dipartimento e di eventuali altre strutture con funzioni analoghe. Il Direttore generale emanerà apposita nota interna all'Ateneo sull'applicazione delle suddette disposizioni, entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera, nota che verrà recepita nell'aggiornamento del prossimo Piano anticorruzione. Il Presidente, pertanto, invita i componenti del Consiglio a completare e tenere aggiornate nei confronti dell'Ateneo le informazioni previste dall'art. 14 onde evitare le conseguenze sanzionatorie ribadite dalla delibera n. 144/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.